



Associazione **Telefono Voce Amica Firenze** OdV

Tutti i giorni allo 055 2478 666 dalle 16 alle 6

info@voceamicafirenze.org

STATUTO

Associazione TELEFONO VOCE AMICA FIRENZE OdV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione avente la seguente denominazione: "Telefono Voce Amica Firenze ODV" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'Associazione è l'evoluzione senza soluzione di continuità dell'Associazione "Centro d'incontri e di collaborazione (CIC)" costituitasi a Firenze il 16 ottobre 1963 con finalità del tutto analoghe alle attuali.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettera a): "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni", con lo specifico intento di combattere la solitudine e il disagio emotivo mediante la disponibilità a stabilire con chiunque ne senta il desiderio una relazione telefonica, assolutamente anonima e priva di pregiudizi.



Il servizio è disponibile per tutte le persone che lo richiedono semplicemente telefonando ai numeri che l'Associazione mette a disposizione di chi chiama, senza alcuna distinzione (a solo titolo di esempio) di genere, età, religione, opinione politica, posizione sociale, condizione culturale, orientamento sessuale, nazionalità, luogo di origine o di residenza.

Il servizio è svolto esclusivamente da volontari ai quali non è richiesto di possedere alcun titolo professionale specifico, ma che devono preventivamente frequentare uno specifico corso di formazione.

Il servizio ha lo scopo di stabilire una relazione empatica finalizzata ad alleviare la solitudine e il disagio di chi chiama, riconoscendone la dignità in un'ottica di accoglienza e di parità assoluta con l'interlocutore, indipendentemente dal contenuto e dalle modalità di ogni singola conversazione.

Il servizio offerto non intende in alcun modo risolvere gli eventuali problemi emersi nel corso delle telefonate, né fornire pareri di carattere professionale di qualunque tipo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, senza distinzione di sesso, di grado sociale e culturale, di credo religioso e di ideologie politiche, di nazionalità.

L'impostazione di base dell'Associazione prevede che tutti gli associati in grado di svolgere il servizio offerto s'impegnino come volontari.

Chi intende essere ammesso come associato deve preventivamente partecipare a uno specifico Corso di Formazione e solo alla sua conclusione con esito positivo può presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici, recapiti postali se diversi dalla residenza, indirizzo di posta elettronica, eventuale indirizzo PEC;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno al pagamento della quota associativa annuale;
- l'autorizzazione a inviare le convocazioni dell'Assemblea e le altre comunicazioni sociali all'indirizzo di posta elettronica, normale o PEC;
- la dichiarazione di impegnarsi come volontario a effettuare il servizio attivo presso l'Associazione con le modalità stabilite all'interno dei Regolamenti, ivi comprese le iniziative di formazione permanente organizzate per i volontari in servizio.

Lo svolgimento del servizio di volontariato potrà essere effettuato, salvo specifiche deroghe concesse dal Consiglio Direttivo, solo a seguito della positiva partecipazione ad un apposito Corso di Formazione.



Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte dall'Associazione, tenendo conto in modo vincolante della valutazione conseguita al termine del Corso di Formazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Può essere attribuito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di "Socio Benemerito" a quegli associati che si siano particolarmente distinti per valore personale e per impegno nei confronti dell'Associazione. La qualifica ha valore esclusivamente onorifico e non incide in alcun modo sui diritti e obblighi dell'associato.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso;
- ricoprire tutti gli Incarichi Specifici previsti dal presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;



- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute purché a fronte di una preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, e solo se documentate da giustificativi e ricevute di valore legale;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere regolarmente il servizio previsto dall'Associazione nelle quantità e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti;
- partecipare assiduamente alle attività di Formazione Permanente previste dai Regolamenti e/o organizzate dal Consiglio Direttivo;
- rispettare il più assoluto anonimato degli Utenti che si rivolgono al Servizio fornito dall'Associazione, evitando altresì di stabilire con essi contatti personali di ogni tipo al di fuori del Servizio;
- mantenere la massima riservatezza riguardo all'organizzazione interna dell'Associazione, la localizzazione della sede, l'identità degli altri Associati, anche dopo la cessazione della qualifica di Associato;
- informare tempestivamente in forma scritta il Consiglio Direttivo in caso di variazione dei propri recapiti;



ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure arreca gravi danni morali o materiali all'Associazione o ad altri associati, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La procedura di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato che può presentare le proprie controdeduzioni. Contro la deliberazione, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea, che delibera a scrutinio segreto.

A questo fine si precisa che, tra le altre, sono considerate gravi violazioni dello Statuto e come tali sono sempre motivo di esclusione:

- diffondere notizie riservate riguardo all'organizzazione interna dell'Associazione, la localizzazione della sede, o rivelare i nominativi degli Associati o altri elementi atti a violarne l'anonimato;
- la violazione dell'anonimato degli Utenti e la presa di contatto con gli stessi fuori dal Servizio senza la specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- la mancata corresponsione per un'annualità della quota sociale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale la recepisce con un'apposita deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento stesso in cui l'associato presenta la richiesta.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

son



ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio Interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Sono inoltre previsti dal presente Statuto altri Incarichi Specifici volti al miglior funzionamento dell'Associazione, descritti al successivo articolo 11 del presente Statuto, fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di individuare altri incarichi diversi, non previsti dal presente Statuto, da attribuire qualora ne emerga la necessità.

Ai componenti degli organi associativi e agli Incaricati non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, trasmessa anche via posta elettronica. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (da effettuarsi almeno il giorno successivo) e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può essere effettuata anche mediante invio di email all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. Copia della

convocazione è affissa nella bacheca dell'Associazione e la sua sottoscrizione da parte degli associati è valida come presa di conoscenza della stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del programma generale per l'anno in corso, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

È compito dell'Assemblea:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso contro l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea nomina in ogni riunione un proprio Presidente e un proprio Segretario.



L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Le votazioni riguardanti l'elezione del Consiglio Direttivo, l'esclusione degli associati e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono con voto segreto.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con una maggioranza in prima convocazione dei due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione con una maggioranza di due terzi dei presenti, non essendo in questo caso ammissibili deleghe di sorta.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In entrambi i casi (modifiche dello Statuto e scioglimento, trasformazione, fusione, scissione) non sono ammesse deleghe.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti gli associati iscritti da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente;
- assegnare e revocare gli Incarichi Specifici;
- predisporre i Regolamenti interni, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea quando intervengono sui diritti e obblighi degli Associati, e comunque ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- approvare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, che durano in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono a sostituirlo con il primo dei non eletti, che rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio. In caso di parità di voti tra i non eletti, l'ordine viene determinato dall'anzianità di servizio ed a parità anche di questa dall'anzianità anagrafica. In caso di rinuncia o indisponibilità del primo dei non eletti si prosegue con il successivo e così via fino al termine della lista. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Presidente convoca un'Assemblea per l'elezione del nuovo membro nella quale valgono le stesse regole previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati aventi diritto di voto: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria che approva il Bilancio. Vengono eletti i cinque Associati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una successiva votazione di spareggio. Entro quindici giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo deve riunirsi per



l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente e per l'assegnazione degli Incarichi Specifici previsti dallo Statuto.

La convocazione è effettuata dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti, e a parità di voti dal più anziano di età. Lo stesso assume la Presidenza provvisoria della riunione e nomina un Segretario tra i Consiglieri presenti. Alla riunione è invitato a partecipare anche il Presidente uscente, se non rieletto come Consigliere, senza diritto di voto, ma con funzione puramente consultiva.

Successivamente, la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può essere effettuata anche mediante invio di email all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può essere allargata, secondo le necessità, anche a uno o più degli associati cui sono stati attribuiti gli Incarichi Specifici previsti dallo Statuto, senza che questi abbiano diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina ogni volta un Segretario tra i componenti presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di urgenza, il Presidente può consultare per le vie brevi i Consiglieri e decidere di conseguenza. Le decisioni così assunte devono essere formalmente ratificate nell'ambito della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente assicura l'unità d'indirizzo dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Vice-Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia provvisoriamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni o comunque in caso di cessazione dalle sue funzioni del Presidente, il Vice Presidente deve convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione di un nuovo Presidente, non essendo prevista la successione automatica dello stesso.

ART. 11

(Incarichi Specifici)

Gli Incarichi Specifici di cui al presente articolo sono conferiti dal Consiglio Direttivo, che può revocarli in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, e possono essere ricoperti da tutti gli associati, facenti parte o meno del Consiglio Direttivo.

Gli Incarichi Specifici decadono automaticamente al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha conferiti, salvo che il nuovo Consiglio eletto non deliberi esplicitamente la loro conferma nella prima riunione utile.

Sono previsti i seguenti Incarichi Specifici:

- il Tesoriere: mantiene la contabilità dell'Associazione, cura la predisposizione dei Bilanci, custodisce i conti correnti e il patrimonio dell'Associazione, cura l'incasso delle quote sociali, esegue i pagamenti su ordine del Presidente, collabora nella ricerca fondi;
- Il Responsabile dei Turni: cura la predisposizione e l'aggiornamento del Calendario Turni, ne verifica il rispetto mantenendo rapporti continui con i volontari, riferisce al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze;
- il Responsabile della Formazione: coordina il Gruppo Formazione i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo su sua proposta, organizza e cura sia la formazione iniziale degli aspiranti volontari sia la formazione permanente dei volontari in servizio, organizza e conduce gli incontri mensili (equipe) e gli altri eventi programmati in accordo con il Consiglio Direttivo;
- il Responsabile della Comunicazione: coordina il Gruppo Comunicazione i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo su sua proposta, organizza e cura gli eventi di comunicazione di qualunque tipo finalizzati sia a far conoscere l'esistenza dell'Associazione e del servizio che offre, sia per la ricerca di nuovi aspiranti volontari; può rappresentare l'Associazione in eventi pubblici di qualsiasi tipo, esonerato dal mantenimento del proprio anonimato;
- il Segretario Generale: cura la raccolta e il mantenimento di tutti i libri, obbligatori e non, dell'Associazione, verbalizza le riunioni cui partecipa, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari e nel disbrigo della posta;



– l'Economo: cura il mantenimento della sede dell'Associazione e delle attrezzature ivi installate, provvede al rifornimento dei materiali di consumo, mantiene il rapporto con i fornitori e gli eventuali collaboratori esterni.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)



L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (di norma nel mese di Aprile) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro delle presenze dei volontari in servizio in sede, tenuto a cura del Responsabile dei Turni – si compone dei calendari mensili a consuntivo dei turni effettuati e del registro delle firme di presenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea – completo di allegati –, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – completo di allegati –, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i suddetti libri potranno essere tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici, salvo stamparne copia cartacea da conservare nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati che hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.



La copia cartacea a disposizione di tutti può contenere degli omissis per le parti che il Consiglio Direttivo ritiene che debbano rimanere riservate giacché relative a dati sensibili.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11763.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Di norma tutti gli associati svolgono attività come volontario e sono pertanto iscritti nell'apposito libro. Gli associati possono essere esonerati dal servizio di volontariato a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo o qualora l'età e/o le condizioni fisiche impediscano lo svolgimento regolare dell'attività di volontariato.

ART. 18

(Lavoratori)



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Clausola compromissoria e procedura di arbitrato)

Nelle controversie aventi a oggetto diritti riguardanti il rapporto sociale, è obbligatorio esperire preliminarmente alla procedura di arbitrato il tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al momento della stipula del presente accordo, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci approvata con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto.

ART. 21



(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Marco
Lunghi
06.01.2026
11:59:47
GMT+02:00